

La gestione dei diritti nella didattica online: tra tutele e pubblico dominio

di Antonella De Robbio

Introduzione

Gli insegnanti che mettono a disposizione online materiali didattici sulle varie piattaforme *e-learning* non sempre conoscono i limiti della norma sul diritto d'autore, legge 633/1941 (di seguito l.d.a.) e solitamente non sono consapevoli della scarsa apertura delle eccezioni per la didattica che la legge accorda. In particolare l'esperienza maturata durante il lockdown ha visto docenti e operatori culturali impegnarsi nel mettere a punto lezioni e attività didattiche a distanza in un fiorire di soluzioni utili alle esigenze degli studenti, ma alle volte fantasiose e spesso fuori dalla ristretta gamma delle eccezioni per la didattica. Raramente nella creazione di materiali didattici si pone attenzione allo stato dei diritti sui contenuti digitali per un loro riuso.

In tale dimensione, per evitare di incorrere in violazioni, occorre interrogarsi su come alcune soluzioni possono essere condotte nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti correlati. Fornire conoscenze di base che aiutino a superare timori irragionevoli, evitando al contempo violazioni, è indispensabile al fine di aumentare la consapevolezza sulla questione gestione dei diritti in chi opera nella didattica on line².

.....

1 L. 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (041U0633) (GU n.166 del 16-7-1941).

2 Anche gli strumenti per tenere le videolezioni (Zoom, Meet, Jitsi, Team ecc...) necessitano di alcuni accorgimenti che esulano dalla questione copyright ma che impongono alcune riflessioni su sicurezza e tutela della privacy

Qual è il problema oggi con la gestione dei diritti d'autore nelle attività didattiche quotidiane che un insegnante deve affrontare? Il problema non è uno solo, ma sussistono criticità che rendono le attività didattiche incerte, che vanno dalla poca chiarezza, o meglio ambiguità, nella formulazione dell'eccezione per la didattica, alla frammentazione e disomogeneità entro gli Stati membri dell'Unione Europea. Ciò rende difficoltosa l'effettiva applicabilità delle eccezioni per la didattica nel digitale. L'attuale copyright in Europa è frammentato e le libertà concesse per ricerca e didattica sono limitate a causa delle forti tutele sulle opere, a vantaggio dei detentori dei diritti economici. Le leggi sul copyright dovrebbero essere ampie e flessibili per supportare l'educazione moderna, sia formale sia informale, on-site e online. La maggior parte delle leggi nei paesi europei sono redatte in modo così restrittivo da impedire attività educative che si svolgono ogni giorno nelle istituzioni educative di tutta Europa. Inoltre le differenze normative creano incertezza giuridica. Tale situazione di fatto ostacola lo sviluppo delle attività di insegnamento e-learning nell'apprendimento a distanza oltre che nella formazione continua durante tutto l'arco della vita.

Diritto d'autore e didattica: l'eccezione di legge in Italia

Nel diritto d'autore italiano (e anche europeo) i diritti detenuti dagli autori sono numerosi e corrispondono a grandi linee alle varie azioni che si possono fare sul contenuto (opera). Di fatto non sono soltanto le opere a rientrare nella tutela di legge, ma in primis è l'autore a essere tutelato: la norma infatti accorda una tutela per tutta la vita dell'autore più ulteriori settant'anni dopo la sua morte. Dopo tale periodo l'autore cade, con tutte le sue opere, nel pubblico dominio. I termini temporali di tutela delle opere variano da paese a paese a seconda

.....

oltre che sulla protezione degli eventi live da attacchi di disturbatori. Non parleremo di questi delicati aspetti in questa sede, ma si tratta di temi caldi importanti che andrebbero affrontati in sede appropriata.

della norma nazionale di ciascuno Stato che regola il copyright, di conseguenza il pubblico dominio può essere più o meno ampio e diverso da un paese a un altro.

Va considerato un aspetto peculiare della norma italiana che ne connota il carattere particolare: il dualismo tra diritto morale e diritti patrimoniali (o economici). Mentre il diritto morale è incedibile e indisponibile in quanto legato al concetto di paternità di derivazione dal diritto romano, i diritti economici possono essere ceduti (in parte o in blocco) a soggetti terzi del mercato. I diritti economici sono numerosi e corrispondono a grandi linee alle varie azioni che si possono fare sul contenuto (opera): riproduzione, inserimento in una compilazione, rielaborazione, distribuzione, pubblicazione (chiusa o aperta), prestito, traduzione, ecc...

A ciascun diritto possono corrispondere una o più eccezioni o limitazioni dei diritti³ stabilite dalla legge negli artt. 65-71-decies l.d.a. Le eccezioni⁴ possono riguardare: biblioteche, uso personale, categorie svantaggiate, ricerca, didattica, ecc... Da sottolineare che va posta differenza tra eccezione e limitazione del diritto (d'autore), quest'ultima pur non richiedendo autorizzazione ai detentori dei diritti, necessita di compenso, anche forfetario come nel caso della riproduzione (fotocopie nelle biblioteche entro il 15%) per i libri in commercio.

L'eccezione per la didattica, ad oggi, è piuttosto ristretta; le possibilità di fare una didattica piena e libera sono attualmente assai scarse (art. 70), in particolare per il digitale. Un aspetto non trascurabile è che la norma italiana si riferisce in prevalenza ai materiali analogici. Fare lezione on line traspo-

.....
3 Un sistema di eccezioni a livello comunitario è previsto dall'art. 5 dalla Direttiva 2001/29/CE, nota come InfoSoc e recepita in Italia con il D.Lgs. 68/2003.

4 Le libere utilizzazioni furono definitivamente cassate con il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, ed è curioso come molti giuristi ancora oggi parlino del capo V citando le libere utilizzazioni, dove appunto prima era collocata la biblioteca pubblica, come luogo aperto di conoscenza.

nendo i materiali in un ambiente digitale non è la stessa cosa che usare materiali in una classe fisica.

Articolo 70 (legge sul diritto d'autore 633/1941)

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta

Per tale ragione nella nuova Direttiva Europea gli educatori negli Stati membri auspicavano una armonizzazione tra le regole nei vari paesi europei e in particolare confidavano in una eccezione, ampia e generosa per le attività didattiche, unica e valida in tutti i paesi europei. Purtroppo a livello comunitario europeo l'occasione di avere una Direttiva con eccezioni utili alla didattica è andata perduta per mancanza di una visione ampia che non ha consentito né di uniformare eventuali eccezioni, né di prevedere un obbligo agli Stati membri di inserire clausole per una didattica aperta nella propria legislazione nazionale.

A ciascuno dei paesi membri dell'UE sarà richiesto di emanare leggi entro 24 mesi al fine di recepire la Direttiva, in quanto dal momento della sua approvazione è vincolante automati-

camente in tutta l'UE. Considerare l'insegnamento come una tutela e non come una eccezione a tutele avrebbe dovuto essere una priorità per una crescita culturale entro l'Europa. La legge italiana n. 234 del 2012⁵ ha riorganizzato il processo di recepimento delle normative europee e prevede lo sdoppiamento della legge comunitaria annuale in due distinti provvedimenti:

- la *legge di delegazione europea*, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie e il cui termine previsto per la presentazione del disegno di legge è fissato entro il 28 febbraio di ogni anno;
- la *legge europea* che contiene più in generale disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo;

La frammentazione legale entro l'Unione Europea

La nuova Direttiva Europea UE 790/2019 sul copyright⁶ delega agli Stati membri il modo in cui regolare l'eccezione, in altri termini quale strumento normativo adottare. Come specificato sopra, gli Stati membri hanno 24 mesi per trasporre le nuove regole nella loro legislazione nazionale (giugno 2021). A seguito di alcune audizioni al Senato⁷ avvenute durante il

.....

5 Per l'esame parlamentare si rimanda all'articolo 126-ter del Regolamento della Camera che traccia una procedura speciale. Più in dettaglio, l'art. 126-ter R.C. prevede che il disegno di legge comunitaria (ora: legge europea e di delegazione europea) e la relazione (ora: consuntiva) annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE siano assegnati per l'esame generale in sede referente, alla Commissione XIV Politiche dell'Unione europea, e per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle commissioni competenti per materia. <https://bit.ly/3EqDrMW>.

6 Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea in data 17 maggio 2019, <https://bit.ly/31vr6sF>.

7 Commissione Politiche dell'Unione europea - Ufficio di Presidenza Legge di delegazione europea 2019. Audizioni su ddl n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019). Martedì 12 maggio, alle ore 10.00, rppresentanti di

lockdown, il 20 aprile 2021 si è dato il via libera al disegno di Legge di Delegazione Europea 2019/2020, dopo un lungo iter parlamentare cominciato nel febbraio 2020. Entro il 7 giugno dovranno essere emanati i decreti attuativi per la trasposizione della Direttiva nella norma italiana 633/1941.

Allo stato attuale la legge italiana sul diritto d'autore è una norma obsoleta che non considera le innovazioni, in particolare nel campo della didattica digitale. Le poche e confuse eccezioni, inoltre, hanno tuttora carattere nazionale e non è garantita la certezza giuridica relativamente agli utilizzi transfrontalieri. In fase di discussione europea, durata sei anni, si sono perse di vista le opportunità di ampliare e armonizzare le eccezioni: ricerca, didattica, riproduzione patrimonio culturale nazionale per costruire biblioteche digitali.

In sede di proposta la Direttiva conteneva il considerando 14 che sottolineava la necessità di introdurre una nuova eccezione o limitazione obbligatoria atta a garantire che gli istituti di istruzione godessero di piena certezza giuridica nel momento in cui utilizzano opere o altro materiale in attività didattiche digitali, incluse quelle online e transfrontaliere. Il considerando 16 poi risultava ancora più esplicito:

L'eccezione o limitazione dovrebbe coprire gli utilizzi digitali di opere e altro materiale, quali l'uso di parti o brani di opere, al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate. L'utilizzo di opere o altro materiale nell'ambito di questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attività di insegnamento e apprendimento effettuate sotto la responsabilità di istituti di istruzione, anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività. L'eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite strumenti digitali in aula che l'utilizzo online tramite la rete informatica sicura dell'istituto scolastico, l'accesso al-

.....

FIEG, Confindustria digitale, Confindustria cultura Italia, ANICA, APA, FAPAV e AIB (<https://bit.ly/2ZYbWva>). Giovedì 14 Maggio 2020 alle ore 12.30, rappresentanti di FNSI, CRUI, SIAE, Wikimedia Italia, Google, Nuovo IMAIE, FIMI, MPAA, AISA, GOIPE, Creative Commons, Hermes, Movimento consumatori, ANAC Autori e Altroconsumo (<https://bit.ly/3lpNX9H>).

la quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione. L'eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico.

A causa delle pressioni delle lobby di mercato si è preferito guardare al solo mercato economico e perdere l'opportunità di aggiornare quegli aspetti del quadro giuridico relativo al diritto d'autore a seguito degli sviluppi tecnologici e delle nuove utilizzazioni in ambiente digitale per adeguare all'ambiente digitale le eccezioni e le limitazioni per scopi ad uso didattico.

La Direttiva "offrirebbe" agli insegnanti e agli studenti la possibilità di utilizzare contenuti protetti da copyright a fini didattici. Tuttavia essa contiene una clausola in base alla quale insegnanti e studenti perdono questo diritto se i proprietari del copyright iniziano a vendere licenze per tali contenuti. I termini e le condizioni di una licenza (non certamente open, ma chiusa di tipo commerciale) non sono di solito soggetti a negoziazione e, come è noto, le licenze chiuse frammentano la struttura legale che le eccezioni obbligatorie cercano di armonizzare, comportando anche costi più elevati per le istituzioni educative. La mancanza di un'apertura della Direttiva Europea su aspetti cruciali come insegnamento e didattica stride ulteriormente se si pensa che il 22 maggio 2018 il consiglio d'Europa ha emanato Raccomandazioni relative alle competenze chiave per l'apprendimento permanente⁸ dove si afferma che

Il pilastro europeo dei diritti sociali sancisce come suo primo principio che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro.

.....

⁸ (Testo rilevante ai fini del SEE) (2018/C 189/01) <https://bit.ly/3pwfE8f>.

La gestione dei diritti nella didattica on line

Gli educatori da anni chiedono un copyright migliore: sono oltre otto milioni di insegnanti e educatori, oltre cento milioni di studenti e adulti (quattro su dieci) che continuano a imparare. La legge sul copyright dovrebbe avere lo scopo di ampliare le conoscenze e non solo di garantire gli interessi dei titolari di diritti⁹. Come si è detto, le regole che consentono l'uso didattico di opere protette da copyright senza il permesso dei proprietari del copyright variano notevolmente da paese a paese. Nel 2014 si sono mappate le eccezioni per la didattica esistenti in tutti i Paesi europei e sono emerse importanti differenze che impediscono l'istruzione transfrontaliera. Per comprendere quanto le leggi sul copyright influenzino la vita quotidiana di insegnanti e studenti in tutta Europa, si sono analizzati quindici scenari educativi, es: la visualizzazione di un video da una piattaforma online in classe, o la traduzione di un testo, o ancora l'invio di materiale didattico digitale agli studenti di una classe in quindici paesi europei¹⁰. Danimarca, Finlandia, Francia e Spagna sono tra i Paesi europei che hanno eccezioni molto ristrette per la didattica, mentre l'Italia si trova in mezzo assieme a Germania, Olanda, Regno Unito, Portogallo e Lussemburgo.

Quando un ente di formazione profit o non profit o un'azienda che fa formazione in proprio, produce o riproduce materiali didattici, originali o già editi da altri, ha a che fare con opere dell'ingegno, tutelate dalla legge sul diritto d'autore. È un aspetto spesso sottovalutato nella gestione dell'attività formativa. Per i docenti che si occupano di didattica (anche tradizionale) il diritto d'autore è un aspetto che non può essere ignorato, riguarda sia i docenti stessi che creano contenuti, sia gli studenti che li utilizzano (e che si chiedono se i contenuti dei loro insegnanti possono essere

.....
⁹ *Educators ask for a better copyright Joint Letter on the education exception in the proposal for a Directive on Copyright in the Digital Single Market*, 16 January, 2018, <https://bit.ly/3DobLag>.

¹⁰ Vedi report finale <https://bit.ly/32YH3YB>

divulgati), sia altri docenti che vorrebbero riusare contenuti fatti da altri docenti.

Allo scopo il Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali (CLEARedi) ha redatto un breve decalogo *Dieci semplici regole per la gestione del diritto d'autore e la formazione*, che vuol essere un semplice vademecum da seguire per evitare di violare diritti di terzi, con conseguenze potenzialmente molto gravi¹¹. Può essere un documento opinabile, ma poiché sono gli editori ad avere i diritti è opportuno considerare il documento come utile monito a eventuali violazioni.

Di fatto però non è possibile fornire soluzioni certe, in quanto la giurisprudenza non è una scienza esatta, e non esiste una risposta secca. Serve però individuare un metodo di risoluzione dei casi che quotidianamente si presentano a chi si occupa di insegnamento e pertanto è necessario porci a priori alcune domande chiave:

- Il contenuto che voglio usare è di pubblico dominio o è tutelato (protetto) dal diritto d'autore?
- Chi è il titolare dei diritti sul contenuto protetto?
- C'è una licenza? Di che tipo? Aperta o chiusa?
- L'eccezione per la didattica prevista dalla legge copre l'uso che voglio fare del contenuto altrui?

A complicare la gestione dei diritti nella didattica la dimensione on line laddove «le nuove tecnologie permettono la fruizione di contenuti attraverso forme (a distanza), modalità (digitale) e orizzonti geografici (transnazionali) non contemplati dal sistema esistente»¹² e, come scrive Girolamo Sciallo¹³, la Direttiva Europa cerca di «disciplinare questioni presenti già

.....

11 <https://bit.ly/32Vd044>

12 Cfr. Atto S. 1721, 11

13 Già ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Bologna.

nella realtà analogica, ma che nella dimensione digitale assumono contorni peculiari e talora inediti»¹⁴.

Tra tutele e pubblico dominio

Sono protette ai sensi della legge italiana n. 633 del 1941 le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. L'elenco di cui alla norma non è tassativo, ma riguarda qualsiasi opera che abbia come requisito base per l'applicazione della tutela il «carattere creativo». Tale requisito si identifica con l'originalità e la novità dell'opera laddove per originalità si intende che l'opera deve essere il frutto di un lavoro intellettuale che esprima la personalità dell'autore, mentre per novità si intende la presenza di elementi che oggettivamente distinguano un'opera da altre dello stesso genere (a differenza di azioni di copia che si configurano come plagio). L'opera è oggetto di protezione solo nel momento in cui si realizza concretamente. Oggetto della tutela è, dunque, la forma dell'opera, il modo in cui questa viene espressa, esteriorizzata e non l'idea che è invece tutelabile nel contesto della proprietà intellettuale di tipo industriale brevettuale.

Per semplificare al massimo possiamo dire che allo scadere del termine di tutela l'opera cade nel pubblico dominio.

Il nostro ordinamento non definisce il pubblico dominio, tuttavia, generalmente si intende per «pubblico dominio» «lo status di quei beni, informazioni o contenuti che [...], sono o diventano per chiunque disponibili, sotto il profilo dell'accesso e del loro riutilizzo, senza obbligo di inden-

.....

14 Sulla digitalizzazione del patrimonio culturale: G. Sciuolo «*Pubblico dominio*» e «*Dominio pubblico*» in tema di immagine dei beni culturali: note sul recepimento delle Direttive (UE) 2019/790 e 2019/1024, in *Aedon*, n. 1, 2021, <https://bit.ly/3xXL37c>, nota 2

nità o autorizzazione preventiva, a partire - o meno - da un certa data»¹⁵.

Opere di autori caduti nel pubblico dominio possono comunque essere soggette a tutele editoriali laddove editori hanno investito in edizioni critiche o comunque in traduzioni dalla lingua originale. In tal caso possono sussistere diritti di copyright anche fino a venti o venticinque anni (edizioni critiche) o periodi di tutela assai più lunghi per i diritti del traduttore che in tal caso durano fino a settant'anni dopo la sua morte. Stabilire quindi se un'opera è o meno di pubblico dominio è impresa ardua anche in relazione alle differenze tra paesi di cui si accennava all'inizio.

La zona verde del pubblico dominio alla fine non è un'area molto ampia, almeno in Italia, è quindi opportuno agire con cautela ed essere certi che, qualora si volesse utilizzare un contenuto, si tratti effettivamente di opere di pubblico dominio.



La parte più consistente delle opere in commercio (area rossa) sono fortemente tutelate dal diritto d'autore sia in termini di diritti morali (d'autore) sia in termini di diritti economici (volgarmente copyright) dove appunto possono sussistere di-

.....

15 O. Bozzarelli, C. Cognigni, V. Calabrese, N. Spiccia, P. Zanetti, Il pubblico dominio: un tesoro per tutti!, in Biblioteche oggi, XXXII, 9, (2014), p. 50.

ritti correlati come diritti editoriali o diritti di soggetti terzi del mercato. Usare anche per scopi didattici opere, o brani di opere, protetti dalla norma presuppone che si debba sempre chiedere e ottenere autorizzazione (non basta la dichiarazione di buona fede). Per le opere su web valgono le note di copyright, in assenza delle quali vale la legge.

Altro concetto non sempre ben chiaro è che anche le opere fuori commercio non più disponibili tramite i consueti canali commerciali, sono comunque protette dal diritto d'autore.

Tra tutele e pubblico dominio ci sono le licenze aperte. Una certa parte di opere soggette a diritto d'autore, possono essere munite di licenze aperte, le più note sono le Creative Commons (CC), le quali stabiliscono cosa l'utente può fare e cosa no. Un riutilizzo, nel senso di uso per creare materiale didattico, è possibile secondo le condizioni stabilite della licenza aperta di tipo CC¹⁶.

The diagram illustrates the spectrum of Creative Commons licenses. On the left, a vertical arrow points upwards from 'Least Free' (in red) to 'Most Free' (in green). To the right, a table lists various license combinations with their corresponding icons and answers to two questions: 'Can someone use it commercially?' and 'Can someone create new versions of it?'.

License	Can someone use it commercially?	Can someone create new versions of it?
PUBLIC DOMAIN		
CC BY (Attribution)	Yes (thumbs up)	Yes (thumbs up)
CC BY SA (Share Alike)	Yes (thumbs up)	Yes (thumbs up)
CC BY ND (No Derivatives)	Yes (thumbs up)	No (thumbs down)
CC BY NC (Non-Commercial)	No (thumbs down)	No (thumbs down)
CC BY NC SA (Non-Commercial Share Alike)	No (thumbs down)	No (thumbs down)
CC BY NC ND (Non-Commercial No Derivatives)	No (thumbs down)	No (thumbs down)

Per le opere soggette a tutela, area rossa, i termini e le condizioni di una licenza chiusa (di tipo commerciale) potrebbero non essere soggetti a negoziazione. Le licenze frammentano la struttura legale che le eccezioni obbligatorie cercano di armonizzare. E potrebbero, come si è già detto, anche com-

.....

¹⁶ Per approfondire vedi articolo sulle licenze Creative Commons di Antonella De Robbio Oltre il copyright <https://bit.ly/3DvFbDx>.

portare costi più elevati per le istituzioni educative. Una licenza chiusa limita l'ambito della protezione creando grosse interferenze¹⁷ tra le quali l'art. 4 della Direttiva "Utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche digitali e transfrontaliere" propone un'eccezione obbligatoria che prevede che non si possa usare materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione o gli spartiti musicali, qualora siano facilmente reperibili sul mercato adeguati accordi di licenza, quindi no i libri di testo, né appunto gli spartiti. L'uso di materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite ambienti elettronici sicuri deve avvenire in locali di un istituto di istruzione oppure in qualsiasi altro luogo in cui l'attività didattica è svolta sotto la responsabilità dell'istituto di istruzione, o tramite un ambiente elettronica sicuro accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto. Inoltre gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per il pregiudizio subito dai titolari dei diritti a causa dell'utilizzo delle loro opere o altro materiale. Il settore dell'istruzione teme che l'eccezione proposta così formulata sia troppo restrittiva, per esempio non risulta inclusa la didattica in musei e biblioteche che continua a rimanere didattica non formale o effettuata da enti non governativi.

Il corretto uso delle citazioni non è sempre presente nelle opere create ad uso didattico e in particolare nelle tesi o elaborati degli studenti. Spesso si scambia per citazione un generoso copia e incolla da contenuti altri. In certi casi si pensa che basti citare una foto per poterla inserire in un proprio lavoro, ma non è così, perché la foto è considerata opera intera e in certi casi soggetta a diritti. In realtà dovrebbe prevalere il buon senso. Torna utile "citare" il vecchio regolamento del 1942 che stabilisce che una citazione di oltre dodicimila battute non è più citazione, e che prevede anche un tariffario. In tale regolamento si equipara la sequenza delle opere cine-

.....

17 Sulle licenze si rimanda a report Finale Communia Educational Licences in Europe <https://bit.ly/31q70jH>.

matografiche alla citazione, 52 fotogrammi per metro - 50 mt pellicola = 108 secondi¹⁸.

Art. 22

1. La misura della riproduzione di brani di opere letterarie o scientifiche in antologie a uso scolastico, ai sensi del secondo comma dell'art. 70 della legge, non può superare, per ciascuna antologia e nei confronti dell'opera dalla quale i brani sono riprodotti, se si tratta di prosa, 12.000 lettere, se si tratta di poesia 180 versi, con un ulteriore margine di altri 30 versi ove ciò si renda necessario per assicurare al brano riprodotto un senso compiuto. La misura della riproduzione in antologie, qualora si tratti di opera musicale, non può superare 20 battute. Trattandosi di antologie cinematografiche costituite da parti di opere cinematografiche diverse, la misura della riproduzione non può superare 50 metri di pellicola.

In merito agli screenshot va detto che essi sono considerati singoli fotogrammi tratti da un film, da un video musicale, da un telefilm o da una trasmissione televisiva e pertanto sono specificamente tutelati dalla l.d.a all'art. 87, dove sono affiancati alle fotografie. Possono essere utilizzati ma solo per uso di critica e di discussione e comunque rispettando le particolari condizioni imposte dal copyright italiano, tra cui il fatto che comunque l'immagine deve sempre essere contestualizzata in una ragionevole quantità di testo che tratti dell'opera da cui il fotogramma è prelevato.

OER (Open Educational Resource) soluzione ai legacci imposti dal copyright?

Come abbiamo visto usare contenuti soggetti a tutela per la creazione di materiale didattico richiede una serie di autorizzazioni e la procedura è più complessa a livello "burocratico" che a livello di creazione dell'opera stessa. Per certi argomen-

.....

¹⁸ Il 35 millimetri è il più diffuso formato cinematografico standard per negativi e positivi da proiezione. La pellicola viene proiettata ad una velocità costante di 24 fotogrammi al secondo e un metro lineare di pellicola contiene 52 fotogrammi: la pellicola di un normale film di un'ora e mezza è lunga più di 2,5 km. <https://bit.ly/3dnOM4w>.

ti attingere dal pubblico dominio può non essere sufficiente. Meglio quindi creare materiali didattici con contenuti originali, non presi da terzi, ma prodotti dal singolo docente, in quanto la legge italiana non consente quelle azioni - proprie invece del modello in ambito copyright statunitense - che autorizzano ad usare contenuti altrui per la creazione di dispense didattiche. Promuovere e utilizzare *Open Educational Resources* (OER)¹⁹ (Risorse Educative Aperte) per ampliare l'accesso all'educazione a tutti i livelli, sia formale che non formale, anche in prospettiva di un apprendimento che duri tutta la vita, contribuendo così all'inclusione sociale, può essere una valida soluzione. Le Risorse Didattiche Aperte o Risorse Educative Aperte sono materiali didattici in formato digitale resi disponibili con licenze aperte che ne permettono il riutilizzo, la modifica e la distribuzione. «Le OER sono materiali usati a supporto dell'educazione che possono essere consultate, riusate, modificate e condivise con chiunque liberamente»²⁰ dove «liberamente» sta nell'accezione più ampia del movimento *open source*, che include anche la gratuità economica. Si tratta di un'iniziativa promossa dalla comunità mondiale per l'educazione come bene comune. La normativa italiana prevede l'uso di tali risorse, come specificato nell'allegato al D.M. 781/201321, prevedendo espressamente l'uso di «contenuti acquisiti indipendentemente o reperibili in rete o prodotti attraverso il lavoro individuale o collaborativo dei docenti, eventualmente anche attraverso il coinvolgimento dei discenti». Per reperibili in rete ovviamente si intende materiale con licenza aperta e non solo disponibile in termini di fruizione, anche perché fruizione e riuso non sono

.....

19 A livello internazionale l'UNESCO definisce il termine OER nel 2002. In occasione della seconda conferenza internazionale sulle OER del 2012 l'UNESCO pubblica la Dichiarazione di Parigi *Paris OER Declaration* che in dieci punti incoraggia le istituzioni a creare piattaforme per la loro diffusione <https://bit.ly/31pVqVH>.

20 Definizione UNESCO, vedi nota precedente

21 http://www.istruzione.it/allegati/decreto_libri_digitali.pdf

esattamente sinonimi. Per essere aperta una risorsa educativa deve essere dotata di licenza aperta tipo CC Creative Commons. Deve avere caratteristiche di duplice apertura: dal punto di vista dei diritti deve essere licenziata in modo da poter essere usata e ri-utilizzata, dal punto di vista tecnico deve avere il codice sorgente aperto per sviluppi ulteriori. Le OER sono ormai - anche in Italia - un fenomeno accettato e riconosciuto a livello didattico come qualche cosa di incorporato entro sistemi e-learning consolidati. A livello tecnico sono collocate in piattaforme *e-learning* “aperte” come Moodle²², piattaforma sviluppata con software libero a codice sorgente aperto utile alla gestione di corsi e basato sul «costruzionismo sociale» che sostiene che l’apprendimento sia più facile se il discente è coinvolto nella produzione di oggetti tangibili.

.....

22 Moodle acronimo di *Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment*, ambiente per l’apprendimento modulare, dinamico, orientato a oggetti <https://moodle.org/>. Attualmente Moodle registra oltre 191.000 siti di differenti istituzioni pubbliche e private in oltre 246 differenti paesi nel mondo. Statistiche sull’uso di Moodle <https://stats.moodle.org/>. Le statistiche variano di continuo in quanto Moodle è un fenomeno in crescita, consultare quindi i dati al link che sono costantemente aggiornati.